



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA
PALINURO

Via Porto, s.n.c. - 84064 Centola (SA) - Tel./Fax +39 (0) 0974/938383
ucpalinuro@mit.gov.it - cp-palinuro@pec.mit.gov.it

ORDINANZA 02 /2020

Tabelle Minine di Armamento relativo alle Unità diverse dalle passeggeri e da pesca (ivi comprese quelle in uso conto proprio) inferiori a 25 T.S.L. in navigazione locale nell'ambito del Circondario marittimo di Palinuro

Il Capo del Circondario Marittimo di Palinuro:

- VISTI gli artt.164, 316 e 317 del Codice della Navigazione; gli artt. 59, 426 e 427 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
- VISTA la legge 427/99 del 07.12.1999 (interventi nel settore dei trasporti);
- VISTO il decreto legislativo 81/08 in data 09.04.2008 (recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) e s.m.i. ;
- VISTI il decreto legislativo n. 108/05 in data 27.05.2005 (Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di gente di mare); il decreto legislativo n. 66/03 in data 08.04.2003 (attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro);
- VISTA la Circolare prot. n. 0100015-20/10/2010 in data 20.10.2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, titolo Personale marittimo, serie Tabelle d'armamento n. 001, che ha confermato che per le unità diverse da quelle da traffico e da pesca la tabella d'armamento è determinata dall'Autorità marittima nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili;
- VISTA l'istanza presentata dalla ditta GIANNETTI Giosuè in data 11.11.2019, acquisita in pari data al prot. n. 11164, tesa ad attivare il procedimento amministrativo propedeutico al rilascio della tabella di armamento per la Motonave S. Pio iscritta al n. 15SA345 dei RR.NN.MM.GG. di Sapri, in qualità di armatore;
- VISTO il foglio prot. n. 02.03.07/11344 in data 15.11.2019 con il quale questo Ufficio ha indetto, per il giorno 03.12.2019, apposita riunione volta alla determinazione della tabella minima d'armamento della predetta unità con la partecipazione delle rappresentanze di categoria e del suo armatore;

- VISTO il verbale di riunione redatto in data 03.12.2019 e sottoscritto dall'Autorità marittima, dalle rappresentanze sindacali e dall'armatore;
- CONSIDERATO che l'unità, adibita ad una navigazione Nazionale Locale entro 3 miglia dalla costa, rientra tra le fattispecie da inquadrarsi al punto A2 della Circolare Tab. Arm. 001 che può essere gestita con determinazione della competente Autorità marittima, come indicato al punto A3 della Circolare in parola;
- RITENUTO di dover dare attuazione a quanto sancito all'art. 426 Reg. Cod. Nav. nel rispetto di quanto statuito a livello internazionale dall'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) con la Risoluzione dell'Assemblea n. 849(20) del 27.11.1997, sul miglioramento continuo degli standard di sicurezza a bordo delle unità mercantili e sul principio delle "lessons learned",

ORDINA

Art. 1

Approvazione Tabelle Minime d'Armamento

Sono approvate e rese esecutive le annesse tabelle minime d'armamento, che sono da ritenere parte integrante della presente ordinanza, per le unità diverse dalle navi passeggeri e/o da pesca (ivi comprese le unità ad uso in conto proprio) di stazza lorda inferiore alle 25 t.s.l. adibite o impiegate in navigazione nazionale locale, intendendo per tale la navigazione che si svolge nell'ambito del Circondario marittimo di Palinuro, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa ai sensi dell'art. 1.41 D.P.R. 8 novembre 1991, n.435, così come di seguito meglio elencate:

- A. Unità da rimorchio (ivi comprese le unità in uso conto proprio) impiegate in navigazione locale;
- B. Unità da traffico adibite al trasporto di carichi in coperta o al servizio di disinquinamento o altri servizi non compresi nella tabella precedente impiegate in navigazione locale;
- C. Unità in uso conto proprio adibite al trasporto di personale dipendente, appoggio sub, trasporto merci o altre attività e tipologie non comprese in altre tabelle impiegate in navigazione locale;
- D. Galleggianti (ivi compresi quelli in uso conto proprio) adibiti a qualunque servizio che, benché privi di propulsione, siano dotati di generatori, impianti elettrici, benne, gru, o altri macchinari ausiliari o impianti che necessitano la manovra dell'equipaggio per l'esercizio dell'attività cui il pontone è destinato – impiegati in navigazione locale ad eccezione di quelli permanentemente dislocati su area o specchi acquei di cantiere in concessione e già operati dalle maestranze specializzate del cantiere stesso.

Art. 2

Unità già in possesso di Tabella Minima d'Armamento

Le unità per le quali sia stata già determinata, con provvedimento antecedente, la tabella minima di armamento, dovranno adeguarsi alle intervenute previsioni entro giorni trenta dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 3

Criteri per l'Individuazione delle Tabelle applicabili

Ai fini dell'individuazione della consistenza minima dell'equipaggio, un'unità sarà considerata debitamente armata se a bordo risulteranno imbarcati ed effettivamente impiegati i membri dell'equipaggio riportati nella tabella annessa che sia applicabile in funzione della sua tipologia/impiego e della certificazione posseduta (licenza di navigazione, navigabilità, annotazioni di sicurezza, ecc.)

Art. 4

Limiti di applicazione delle Tabelle minime di armamento annesse all'Ordinanza

Le tabelle minime d'armamento annesse alla presente ordinanza devono intendersi determinate ai soli fini della sicurezza della navigazione per l'espletamento del servizio cui le unità sono destinate, purché i servizi di manutenzione ordinaria/straordinaria, pulizia e mensa siano garantiti dalle strutture di terra. La durata dei turni di lavoro non potrà eccedere i limiti prescritti dall'art. 11 D.Lgs. 271/99 e le ore di riposo dovranno essere fruiti presso le strutture di terra.

Qualora l'unità sia dotata di spazi di vita, alloggi, cucine e servizi igienici adeguati e certificati e l'armatore intenda impiegare l'unità su più turni di lavoro con permanenza a bordo dell'equipaggio, la tabella minima d'armamento dovrà essere determinata di volta in volta e per ogni singola unità a cura dell'Autorità Marittima e previa specifica istanza dell'interessato.

Art. 5

Verifiche di rispondenza e rilascio delle spedizioni

Alle unità cui si applica la presente ordinanza che non saranno ritenute debitamente armate, in quanto non rispondenti alle previsioni delle tabelle annesse, saranno negate le spedizioni ai sensi dell'art. 181 del codice della navigazione e dell'art. 426 del relativo regolamento di esecuzione (Parte Marittima)

Art. 6

Termine Temporale di Adeguamento

Le unità alle quali siano già state rilasciate le spedizioni alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e siano già impegnate in attività lavorativa dovranno adeguarsi alle previsioni della presente ordinanza entro e non oltre giorni trenta dalla data di entrata in vigore dalla stessa. Trascorso infruttuosamente il termine ultimo di tempo suddetto, le stesse dovranno intendersi a tutti gli effetti non rispondenti ai requisiti di sicurezza stabiliti.

Art. 7

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore in data odierna.

Art. 8

Disposizioni Finali

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave o diverso reato ovvero altro illecito amministrativo, dagli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e ss.mm. e ii., e saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni diretti ed indiretti che potessero derivare a persone e/o cose per effetto del loro comportamento illecito, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza la cui pubblicità è data con pubblicazione all'albo di questo Ufficio e diffusione mediante:

- trasmissione ai Comuni ed alle altre Amministrazioni interessate;
- distribuzione agli operatori/società/concessionari portuali ed al ceto peschereccio interessati;
- inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/palinuro.

Palinuro, 31/01/2020

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesca Federica DEL RE

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FRANCESCA FEDERICA DEL RE

In Data/On Date:
venerdì 31 gennaio 2020 10:38:53

TABELLA A – UNITÀ DA RIMORCHIO (IVI COMPRESSE LE UNITÀ IN USO CONTO PROPRIO¹) IMPIEGATE IN NAVIGAZIONE LOCALE¹

Funzione	Tabella	Note ³
Comandante	1	Munito di certificazione per l'uso degli apparati radio di bordo, se presenti (GOC/ROC se con funzione DSC attiva, certificato limitato RTF se funzione DSC non attiva)
Direttore di macchina	1	Può essere omesso se l'unità è dotata di comandi centralizzati in plancia ed il Comandante esercita contemporaneamente la mansione, essendo in possesso di idoneo titolo professionale di macchina e nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli
Marinaio	1	Può essere omesso solo in navigazione locale e solo se l'unità non effettua operazioni di traino con manovra di cavi di rimorchio, argani o verricelli (rimorchio laterale o rimorchio a spinta rigidamente connessi) e solo se il Comandante non esercita contemporaneamente la doppia mansione

¹ Le navi minori e i galleggianti in uso conto proprio possono essere comandati e condotti dal proprietario dell'unità, dal titolare della ditta o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta medesima, che siano in possesso di patente nautica, previo corso di addestramento e di familiarizzazione a bordo dell'unità per il periodo ritenuto necessario sotto la diretta responsabilità della ditta. Alle stesse condizioni il personale dipendente della ditta può essere imbarcato e impiegato per lo svolgimento dei servizi di bordo dell'unità. L'avvenuta familiarizzazione e addestramento dovrà essere documentata nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) ed esibita a semplice richiesta delle Autorità preposte al momento dell'imbarco e/o durante l'attività di controllo in banchina o in mare.

² La presente tabella minima d'armamento deve intendersi determinata ai soli fini della sicurezza della navigazione per l'espletamento del servizio cui l'unità è destinata, purché i servizi di manutenzione ordinaria/straordinaria, pulizia e mensa siano garantiti dalla struttura di terra. La durata del turno di lavoro non potrà eccedere i limiti prescritti dall'art. 11 D. Lgs 271/99 e le ore di riposo dovranno essere fruiti presso strutture di terra.

³ Il numero di marittimi abilitati ai mezzi di salvataggio (MAMS) deve essere corrispondente a quello indicato nel pertinente certificato di idoneità o annotazione di sicurezza.

TABELLA B - UNITÀ DA TRAFFICO ADIBITE AL TRASPORTO CARICHI IN COPERTA O AL SERVIZIO DI DISINQUINAMENTO O ALTRI SERVIZI NON COMPRESI NELLA TABELLA PRECEDENTE IMPIEGATE IN NAVIGAZIONE LOCALE¹

Funzione	Tabella	Note ²
Comandante	1	Munito di certificazione per l'uso degli apparati radio di bordo, se presenti (GOC/ROC se con funzione DSC attiva, certificato limitato RTF se funzione DSC non attiva)
Direttore di macchina	1	Può essere omesso se l'unità è dotata di comandi centralizzati di plancia e se il Comandante esercita contemporaneamente la mansione, essendo in possesso di idoneo titolo professionale di macchina e nei limiti delle abilitazioni relative ai due i titoli
Mozzo o giovanotto di macchina	1	Previo corso di addestramento e di familiarizzazione a bordo dell'unità per il periodo ritenuto necessario sotto la diretta responsabilità dell'armatore (art.5 e 6 D.Lgs. 27/1/99) ³

¹La presente tabella minima d'armamento deve intendersi determinata ai soli fini della sicurezza della navigazione per l'espletamento del servizio a cui l'unità è destinata, purché i servizi di manutenzione ordinaria/straordinaria, pulizia e mensa siano garantiti dalla struttura di terra. La durata di lavoro non potrà eccedere nei limiti prescritti dall'art. 11 D.Lgs. 27/1/99 e le ore di riposo dovranno essere fruito presso strutture di terra

²Il numero di marittimi abilitati a mezzi di salvataggio (MAMS) deve essere corrispondente a quello indicato nel pertinente certificato di idoneità o annotazione di sicurezza
³previo corso di addestramento e di familiarizzazione a bordo dell'unità per il periodo ritenuto necessario sotto la diretta responsabilità dell'armatore. Alle stesse condizioni il personale dipendente dell'armatore può essere imbarcato ed impiegato per lo svolgimento dei servizi di bordo dell'unità. L'avvenuta familiarizzazione e addestramento dovrà essere documentata nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. DPR 445/2000 ed esibita a semplice richiesta delle Autorità preposte al momento dell'imbarco e/o durante l'attività di controllo in banchina o in mare.

TABELLA C - UNITÀ IN USO CONTRO PROPRIO ADIBITE AL TRASPORTO DI PERSONALE DIPENDENTE, APOGGIO SUB, TRASPORTO MERCI O ALTRE ATTIVITÀ E TIPOLOGIE NON COMPRESE IN ALTRE TABELLE IMPIEGATE IN NAVIGAZIONE NELLE ACQUE MARITTIME ENTRO 12 MIGLIA DALLA COSTA (SOLO SE TSL<25)¹

Funzione	Tabella	Note ²
Comandante	1	Munito di patente nautica (art. 25 legge 472/99 ³) e certificazione per l'uso degli apparati radio di bordo, se presenti (GOC/ROC se con funzione DSC attiva, certificato limitato RTF se funzione DSC non attiva)
Direttore di macchina	1	Munito di patente nautica (art. 25 legge 472/99 ³). Può essere omesso se l'unità è dotata di comandi centralizzati in plancia e se il Comandante esercita contemporaneamente la mansione
Marinaio	1	Munito di patente nautica (art. 25 legge 472/99 ³)

¹La presente tabella minima d'armamento deve intendersi determinata ai soli fini della sicurezza della navigazione per l'espletamento del servizio a cui l'unità è destinata, purché i servizi di manutenzione ordinaria/straordinaria, pulizia e mensa siano garantiti dalla struttura di terra. La durata di lavoro non potrà eccedere nei limiti prescritti dall'art. 11 D.Lgs. 27/199 e le ore di riposo dovranno essere fruiti presso strutture di terra

²Il numero di marittimi abilitati a mezzi di salvataggio (MAMS) deve essere corrispondente a quello indicato nel pertinente certificato di idoneità o annotazione di sicurezza

³Il numero di adddestramento e di familiarizzazione a bordo dell'unità per il periodo ritenuto necessario sotto la diretta responsabilità dell'armatore. Alle stesse condizioni il personale dipendente dell'armatore può essere imbarcato ed impiegato per lo svolgimento dei servizi di bordo dell'unità. L'avvenuta familiarizzazione e addestramento dovrà essere documentata nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. DPR 445/2000 ed esibita a semplice richiesta delle Autorità preposte al momento dell'imbarco e/o durante l'attività di controllo in banchina o in mare.

TABELLA D - GALLEGGIANTI (IVI COMPRESI QUELLI IN USO CONTO PROPRIO¹⁾ ADIBITI A QUALUNQUE SERVIZIO CHE, BENCHÉ PRIVI DI PROPULSIONE, SIANO DOTATI DI GENERATORI, IMPIANTI ELETTRICI, BENNE, GRU, O ALTRI MACCHINARI AUSILIARI O IMPIANTI CHE NECESSITANO LA MANOVRA DELL'EQUIPAGGIO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ CUI IL PONTONE È DESTINATO²-IMPIEGATI IN NAVIGAZIONE LOCALE O LITORANEA (QUEST'ULTIMA SOLO SE TSL<25)³ AD ECCEZIONE DI QUELLI PERMANENTEMENTE DISLOCATI SU AREA O SPECCHI ACQUEI DI CANTIERE IN CONCESSIONE E GIÀ OPERATI DALLE MAESTRANZE SPECIALIZZATE DEL CANTIERE STESSO

Funzione	Tabella	Note ²
Comandante	1	Come da eventuale nota sulla certificazione di sicurezza pertinente, qualora non sia consentito all'unità il trasferimento con persone a bordo, dovrà sbarcare durante la navigazione a rimorchio
Direttore di macchina	1	Può essere omesso se il Comandante esercita contemporaneamente la mansione, essendo in possesso di idoneo titolo professionale di macchina, oppure se l'unità non è dotata di motori a combustione interna o a scoppio

¹Le navi e i galleggianti in uso conto proprio possono essere comandati e condotti dal proprietario dell'unità, dal titolare della ditta o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la medesima, che siano in possesso di patente nautica, previo corso di addestramento o familiarizzazione a bordo dell'unità per il periodo ritenuto necessario sotto la diretta responsabilità della ditta. Alle stesse condizioni il personale dipendente della ditta può essere imbarcato ed impiegato per lo svolgimento dei servizi di bordo dell'unità. L'avvenuta familiarizzazione e addestramento dovrà essere documentata nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) ed esibita a semplice richiesta delle Autorità preposte al momento dell'imbarco e/o durante l'attività di controllo in banchina o in mare.

²Il personale addetto all'utilizzo delle eventuali dotazioni di bordo (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: gru, benne, escavatori, martelli, ecc.) dovrà essere in possesso degli attestati di formazione prescritti dalla legge e dovrà essere comunque individuato tra il personale imbarcato sull'unità.

³La presente tabella minima d'armamento deve intendersi determinata ai soli fini della sicurezza della navigazione, per l'aspiamento del servizio cui l'unità è destinata, purché i servizi di manutenzione ordinaria/siraordinaria, pulizia e mensa siano garantiti dalla struttura di terra. La durata del turno di lavoro non potrà eccedere i limiti prescritti dall'art.11 D. Lgs. 271/99 e le ore di riposo dovranno essere fruiti presso strutture di terra.

⁴Il numero di marittimi abilitati ai mezzi di salvataggio (MAMS) deve essere corrispondente a quello indicato nel pertinente certificato di idoneità o annotazione di sicurezza.